

BREVE GUIDA ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Quando si svolgono le elezioni?

Le elezioni si svolgono secondo un calendario regionale; sui siti degli Uffici Scolastici Regionali dovrebbe essere presente un Decreto che fissa i due giorni di svolgimento delle elezioni (una domenica mattina e un lunedì mattina). Per l'anno scolastico 2018/2019 tali date per la Regione Lazio saranno **25 e 26 novembre**.

2. Quali sono le scuole interessate?

Tutte quelle in cui il Consiglio di istituto è a scadenza naturale (dura in carica 3 anni) e gli istituti di nuova formazione.

3. Qual è la normativa di riferimento?

Per la procedura elettorale: la normativa più importante è l'OM 15 luglio 1991, in particolare modo gli articoli che vanno dal n. 24 al n. 46;

Per le competenze del Consiglio d'istituto: la normativa principale è il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, (in particolare art. 8 e art. 10).

4. Quanti sono i componenti per il Consiglio di Istituto?

Istituti scolastici fino a 500 alunni: 6 genitori + 6 docenti + 1 ATA + il preside (nelle scuole superiori: 3 genitori + 3 studenti + 1 ATA + il preside).

Istituti scolastici oltre i 500 alunni: 8 genitori + 8 docenti + 2 ATA + il preside (nelle scuole superiori: 4 genitori + 4 studenti + 2 ATA + il preside).

5. Chi può essere eletto?

Tutti i genitori (o chi ne fa le veci), tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea) e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea).

ATTENZIONE: i genitori rappresentanti di classe possono contemporaneamente essere anche rappresentanti di Istituto.

6. Come funziona la commissione elettorale?

Ogni scuola istituisce la propria commissione elettorale composta da 2 genitori + 2 docenti + 1 ATA (nelle scuole superiori da 1 studente + 1 genitore + 2 docenti + 1 ATA) designata dal Dirigente Scolastico che può anche rinnovarla. Viene nominata non oltre il 45° giorno antecedente le elezioni.

La commissione elettorale redige la lista degli elettori e, ad elezioni ultimate, attribuisce i seggi proclamando gli eletti.

ATTENZIONE: Chi fa parte della commissione elettorale non può essere candidato.

7. Si possono fare ricorsi?

Sì, sono previsti per diversi passaggi.

1. contro l'erronea compilazione degli elenchi degli elettori da parte della commissione elettorale (entro 5 giorni dall'affissione degli elenchi all'albo);
2. contro l'erronea compilazione delle schede elettorali, come ad esempio candidati mancanti o esclusi (entro 2 giorni dall'affissione delle liste all'albo);
3. contro l'esclusione di una lista dalle elezioni (entro 2 giorni dall'affissione delle liste all'albo);
4. contro i risultati delle elezioni (entro 5 giorni dall'affissione all'albo dei risultati).

8. Come si preparano le liste?

Le liste sono separate per docenti, studenti, genitori e ATA. Ogni lista deve avere un motto. Le firme dei candidati devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

9. Chi sono i presentatori di lista? Quante firme si devono raccogliere per presentare una lista?

Ogni lista deve essere sottoscritta e presentata.

In ogni modulo c'è uno spazio in cui inserire i sottoscrittori della lista (cosa diversa dai candidati);

- se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono meno di 10: sono sufficienti 2 firme di elettori appartenenti alla stessa componente;
- se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono meno di 100: è sufficiente 1/10 delle firme di elettori appartenenti alla stessa componente;
- se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono più di 100: sono necessarie 20 firme di elettori appartenenti alla stessa componente.

10. Chi può sottoscrivere la lista?

Possono sottoscrivere tutti coloro che hanno diritto al voto per quella componente, dunque anche i candidati e i membri della commissione elettorale. **Ciascun genitore può sottoscrivere solamente una lista.**

11. Quanti possono essere i candidati?

Istituti scolastici fino a 500 alunni: da 1 a 12 per i genitori e per i docenti; da 1 a 2 per gli ATA
Istituti scolastici oltre i 500 alunni: da 1 a 16 per i genitori e i docenti + da 1 a 4 per gli ATA

12. Quando deve essere presentata la lista?

1. Le liste devono essere presentate alla commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

13. Chi deve consegnare materialmente la lista?

La lista deve essere consegnata da uno dei firmatari-sottoscrittori (nella modulistica spesso indicato come il primo firmatario) che diventa così il presentatore ufficiale della lista. Il presentatore si deve recare in segreteria entro il termine stabilito e deve firmare davanti alla commissione elettorale esibendo un documento d'identità.

14. È obbligatorio nominare un rappresentante di lista?

No, ma ogni lista può indicare uno o più rappresentanti di lista (uno per ogni seggio e uno per la commissione elettorale).

15. Si può fare campagna elettorale?

Sì, è possibile distribuire materiale elettorale e organizzare assemblee a questo scopo; il periodo di campagna elettorale va dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

16. Dove si vota?

La normativa prevede che debba essere costituito un seggio per ogni plesso o sede staccata.

17. Quanti sono e chi sono gli scrutatori?

Di norma sono 3, meglio se rappresentanti delle diverse componenti da eleggere; possono però essere anche in numero inferiore se non si trovano persone disponibili. I candidati non possono essere anche scrutatori.

18. Chi ha diritto di voto e come si vota?

Genitori (o chi ne fa le veci): votano entrambi i genitori; si vota la lista prescelta e si possono dare fino a due preferenze

Docenti e ATA: tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea) e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea). Si possono esprimere fino a due preferenze.

19. Dove si svolge lo scrutinio?

Ogni seggio elettore svolge lo scrutinio e compila il relativo modulo ufficiale, poi lo trasmette al seggio n. 1.

20. Dove si svolge l'attribuzione dei seggi?

Le operazioni per l'attribuzione dei seggi si svolgono al seggio n. 1 (stabilito in precedenza dal Dirigente Scolastico tra tutti i seggi presenti nella scuola) integrato con scrutatori di altri seggi. Nel seggio n. 1 vengono sommati i risultati ottenuti dalle varie liste e dai vari candidati in tutti i seggi.

21. Come si calcola l'attribuzione dei seggi?

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.